



Schweizer Fleisch-
Fachverband

Union Professionnelle
Suisse de la Viande

Unione Professionale
Svizzera della Carne

Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali per

Macellaia-salumiera / Macellaio-salumiere con attestato federale di capacità (AFC)

e

Macellaia-salumiera / Macellaio-salumiere con certificato federale di formazione pratica (CFP)



Quelle: Jan Engel- Fotolia

Versione: 1

Editore e fonte:

Unione Professionale Svizzera della carne UPSC, 8031 Zurigo, © 2017 by UPSC

Sommario

1.	Ambito di validità del regolamento e scopo dei corsi interaziendali	3
2.	Compiti e competenze	Fehler! Textmarke nicht definiert.
3.	Promotore dei corsi	Fehler! Textmarke nicht definiert.
4.	Commissioni regionali dei corsi interaziendali	5
5.	I centri dei CI	Fehler! Textmarke nicht definiert.
6.	I capi dei CI	Fehler! Textmarke nicht definiert.
7.	Organizzazione e pianificazione dei CI	Fehler! Textmarke nicht definiert.
8.	Contenuti dei CI	Fehler! Textmarke nicht definiert.
9.	Svolgimento dei CI	Fehler! Textmarke nicht definiert.
10.	Fatturazione dei CI	Fehler! Textmarke nicht definiert.
11.	Disposizioni finali	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Elenco delle abbreviazioni

UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
UFSP	Ufficio federale della sanità pubblica
LFPr	Legge federale sulla formazione professionale (legge sulla formazione professionale), 2004
OFPr	Ordinanza sulla formazione professionale, 2004
ofor	Ordinanza sulla formazione professionale di base (ordinanza in materia di formazione)
CFP	Certificato federale di formazione pratica
AFC	Attestato federale di capacità
oml	Organizzazione del mondo del lavoro (associazione professionale)
SEFRI	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
CSFP	Ordinanza sulla formazione professionale di base (ordinanza in materia di formazione)
CSFO	Centro svizzero di servizio Formazione professionale Orientamento professionale, universitario e di carriera
SECO	Segreteria di Stato per l'economia
Suva	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
CI	Corsi interaziendali

1. Ambito di validità del regolamento e scopo dei corsi interaziendali

Art. 1 Ambito di validità

¹ Il presente regolamento definisce l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali per i formatori professionali Macellaia-salumiera / Macellaio-salumiere (AFC) e Macellaia-salumiera / Macellaio-salumiere (CFP).

² Esso completa le disposizioni sui corsi interaziendali dell'Ordinanza sulla formazione professionale per le professioni di macellaia-salumiera / Macellaio-salumiere (AFC) e Macellaia-salumiera / Macellaio-salumiere (CFP) del 18 ottobre 2016 e del Piano di formazione del 18 ottobre 2016.

Art. 2 Scopo

¹ I corsi interaziendali (CI) completano la formazione nella pratica professionale e nell'istruzione scolastica. I corsi interaziendali hanno lo scopo d'introdurre gli apprendisti nelle capacità basilari della professione e di prepararli per l'ulteriore formazione nell'azienda di tirocinio.

² Durante la successiva attività nell'azienda formatrice, gli apprendisti devono applicare, consolidare e approfondire in modo possibilmente autonomo le capacità basilari apprese nel corso. Nei corsi interaziendali vengono connesse tra loro le risorse professionali, metodologiche e sociali. Trasmettere la capacità di stabilire una connessione tra situazioni di apprendimento e situazioni di applicazione costituisce una parte importante del mandato di formazione dei corsi interaziendali.

2. Compiti e competenze




Figura 1: Struttura organizzativa CI

Art. 3 Organizzazione della commissione di vigilanza

¹ I corsi sottostanno alla vigilanza di una commissione di vigilanza composta da 3 a 5 membri. Le regioni linguistiche devono essere debitamente rappresentate.

² La presidenza e i membri della commissione di vigilanza sono designati dalla Commissione Svizzera per lo sviluppo e la qualità delle professioni della carne.

³ La commissione di vigilanza viene convocata dal /dalla presidente quando lo richiede l'ordine del giorno. Dev'essere convocata quando lo richiede la Commissione Svizzera per lo sviluppo e la qualità delle professioni della carne.

⁴ La Commissione di vigilanza raggiunge il quorum quando è presente almeno la metà dei membri. Le decisioni vengono prese dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, la decisione spetta al presidente o al suo rappresentante tramite ballottaggio.

⁵ Le riunioni della Commissione di vigilanza vengono messe a verbale.

⁶ La direzione della Commissione di vigilanza viene assunta dal segretariato UPSC.

Art. 4 Compiti della commissione di vigilanza

¹ La Commissione di vigilanza si occupa di coordinare e realizzare i corsi interaziendali in tutta la Svizzera all'interno del settore. Essa assolve i seguenti compiti:

- a. Approva i programmi dei corsi e la documentazione delle sedi dei CI in base all'ordinanza sulla formazione, al piano di formazione, ai documenti di esecuzione e alla documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni.
- b. Disciplina le condizioni quadro per l'organizzazione, lo svolgimento e l'assicurazione della qualità dei corsi.
Delega le attività dei corsi per tutta la Svizzera e favorisce lo scambio di informazioni e di esperienze tra i vari attori.
- c. Stabilisce il perfezionamento per gli istruttori dei CI.
- d. Stende un rapporto all'attenzione della Commissione Svizzera per lo sviluppo e la qualità delle professioni della carne.

² La Commissione di vigilanza ha la facoltà di delegare i compiti al capoverso 1 alla Commissione regionale per i corsi interaziendali.

3. Ente promotore dei corsi

Art. 5 Organizzazione Promotore dei corsi

Il promotore dei corsi interaziendali è l'Unione Professionale Svizzera della carne UPSC.

Art. 6 Compiti dei promotori dei corsi

I promotori dei corsi svolgono i seguenti compiti:

- a. Designano le commissioni regionali dei corsi interaziendali.
- b. Svolgono la supervisione strategica ed economico-aziendale della commissione dei corsi interaziendali nel proprio ambito di competenza.
- c. Approvano il rapporto annuale e il consuntivo della commissione dei corsi interaziendali.

4. Commissioni dei corsi interaziendali regionali

Art. 7 Organizzazione delle commissioni regionali dei corsi interaziendali

¹ I corsi sottostanno alla direzione della Commissione dei corsi. Questa viene designata dal promotore dei corsi e conta da 3 a 5 membri. Ai cantoni e alle scuole professionali coinvolti viene accordata una rappresentanza adeguata.

² I membri vengono nominati dalle associazioni regionali o dalle organizzazioni regionali idonee (ad es. il Centro di formazione per l'economia svizzera della carne). È ammessa la rielezione. La Commissione per i corsi si autonomina.

³ La Commissione per i corsi viene convocata con la frequenza richiesta dall'ordine del giorno. Dev'essere convocata se almeno un terzo dei membri lo richiede

⁴ La Commissione per i corsi raggiunge il quorum se sono presenti almeno due terzi dei membri. Le decisioni vengono prese dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, la decisione spetta al presidente o al suo rappresentante tramite ballottaggio.

⁵ Le riunioni della Commissione per i corsi vengono messe a verbale.

⁶ Il segretariato UPSC, Dipartimento Formazione, sostiene le commissioni per i corsi nelle questioni organizzative e nel contatto con le autorità.

Art. 8 Compiti delle commissioni per i corsi interaziendali

¹ La Commissione per i corsi è responsabile dello svolgimento e della vigilanza dei corsi. Ad essa competono nella fattispecie i seguenti compiti:

- a. Stabilisce i centri dei CI e li incarica dello svolgimento dei corsi.
- b. Fissa le date per lo svolgimento dei singoli corsi tenendo conto delle prescrizioni. A questo proposito occorre fare in modo che sia possibilmente assicurata per gli apprendisti la frequenza delle lezioni obbligatorie alla scuola professionale. In base alla diversa pianificazione del calendario scolastico dei cantoni, non è possibile tener conto delle vacanze scolastiche.
- c. Convoca gli apprendisti.
- d. Coordina e sorveglia lo svolgimento e la qualità dei corsi.
- e. Elabora la fatturazione complessiva per le autorità cantonali e i promotori.
- f. Stende almeno una volta all'anno un rapporto per il promotore dei corsi, compresa la fatturazione e la valutazione del corso per il promotore, la commissione di vigilanza e i cantoni coinvolti.

² La commissione interaziendale ha la facoltà di delegare i compiti al capoverso 1 ai centri dei CI.

5. I centri dei CI

Art. 9 Organizzazione dei centri dei CI

I corsi interaziendali vengono svolti dai settori:

- a. Presso il Centro di formazione per l'Economia Svizzera della carne Spiez
- b. Presso i centri di apprendimento regionali, organizzati dalle associazioni regionali
- c. Presso i centri di apprendimento aziendali

Art. 10 Compiti dei centri dei CI

I centri dei CI hanno i seguenti compiti:

- a. Mettono a disposizione le infrastrutture e la documentazione per i corsi. Essi impiegano degli istruttori dei CI qualificati in base all'articolo 14 e stabiliscono i rispettivi compiti.
- b. Procurano, nel limite del possibile, delle possibilità di refezione e di alloggio.
- c. Accompagnano gli istruttori dei CI nella loro attività di insegnamento.
- d. Informano le aziende di tirocinio sulle prestazioni dei loro apprendisti durante i corsi tramite un attestato di competenza.
- e. Fatturano i corsi alle aziende di tirocinio e presentano una volta all'anno alle commissioni per i corsi interaziendali un rendiconto finale per tutte le attività commerciali concernenti i corsi interaziendali.
- f. Fanno pervenire alla commissione interaziendale dei corsi il riassunto delle valutazioni dei corsi con eventuali provvedimenti per ottimizzare la qualità.

6. Istruttori dei CI

Art. 11 Compiti degli istruttori dei CI

Gli istruttori dei CI tengono i corsi. Nella fattispecie hanno i seguenti compiti:

- a. Preparano le unità didattiche.
- b. Realizzano la documentazione del corso.
- c. Mettono in atto le misure organizzative concernenti lo svolgimento del corso.
- d. Formano gli apprendisti e li assistono nell'ambito della propria attività come istruttore/istruttrice di CI.
- e. Sostengono l'applicazione delle competenze professionali, metodologiche e sociali acquisite dagli apprendisti alla pratica professionale.
- f. Valutano, sotto forma di un attestato di competenze, la prestazione ed il comportamento degli apprendisti e ne informano l'azienda di tirocinio.
- g. Eseguono le valutazioni dei corsi e avviano delle misure di ottimizzazione in accordo con il centro per CI.

7. Organizzazione e pianificazione dei CI

Art. 12 Bacino d'utenza dei singoli centri per CI

Le associazioni regionali stabiliscono quali centri per CI devono frequentare gli apprendisti. Nel caso in cui le associazioni regionali non dovessero stabilire un centro per CI, gli apprendisti frequentano i corsi presso il Centro di formazione per l'economia carnea svizzera a Spiez.

Art. 13 Requisiti richiesti all'infrastruttura nei centri per CI

I centri per CI mettono a disposizione l'infrastruttura per l'insegnamento, il materiale e la documentazione per la formazione.

Art. 14 Requisiti richiesti agli istruttori dei CI

Gli istruttori di CI sono autorizzati a tenere i corsi interaziendali se soddisfano le seguenti condizioni di base:

1. Possiedono un diploma di una formazione professionale superiore oppure una qualificazione equivalente in una materia che insegnano (OFPr Art. 45. lett. a.)
2. Due Anni di pratica professionale nell'ambito in cui insegnano (OFPr Art. 45 lett. b.)
3. Una formazione pedagogica-professionale:
 - a. 600 ore di insegnamento per istruttori di CI attivi a tempo pieno (OFPr Art. 45. lett. c.1);
 - b. 300 ore di insegnamento per istruttori di CI attivi a tempo parziale (OFPr Art. 45 lett. c.2);
 - c. Per istruttori che tengono CI come attività accessoria, che insegnano mediamente meno di quattro ore settimanali (OFPr Art.47cpvs.3): una qualificazione metodologica-didattica di base.

4. La frequenza dei seminari di perfezionamento UPSC per istruttori di CI

Art. 15 Numero di apprendisti per classe

Il numero di apprendisti per classe viene fissato dalla commissione per i corsi interaziendali competente tenendo conto delle linee direttive vigenti in materia di sovvenzioni. Per motivi metodologico-didattici, il numero di partecipanti non deve superare i 20 apprendisti.

8. Contenuti dei CI

Art. 16 I programmi base per i CI

¹ Il programma base per i corsi interaziendali è contenuto nel documento di esecuzione.

² Il programma base per i corsi interaziendali rappresenta la prescrizione obbligatoria per il programma e la documentazione dei corsi.

Art. 17 Documenti di formazione

¹ Per la formazione di Macellaia-salumiera / Macellaio-salumiere (AFC) e Macellaia-salumiera / Macellaio-salumiere con certificato federale di formazione pratica (CFP) sono prescritti i seguenti documenti di formazione:

- Competenze per l'economia carnea svizzera
- Calcolo per la macelleria
- Documentazione d'apprendimento

² I documenti supplementari, realizzati dagli istruttori dei CI, verranno fatturati alle aziende di tirocinio insieme al costo dei corsi.

³ I corsi vengono svolti tenendo conto della soluzione settoriale attualmente in vigore «Sicurezza sul lavoro e protezione della salute». Ciò significa tra l'altro:

- È obbligatorio indossare l'equipaggiamento di protezione.
- Durante le lezioni pratiche sono obbligatorie le scarpe di sicurezza.
- Prima, durante e dopo le lezioni, i coltelli non utilizzati si ripongono negli appositi cestini.
- Si devono applicare le prescrizioni previste dalla soluzione settoriale.

9. Svolgimento dei CI

Art. 18 Convocazione degli apprendisti

¹ La commissione per i corsi interaziendali deve assicurare la convocazione degli apprendisti con la collaborazione delle autorità cantonali competenti. A tale scopo, essa emette delle convocazioni personali che invierà alle aziende di tirocinio. Essa può delegare questo compito ad uno o più centri per i CI.

² Nell'invito al corso devono essere menzionati i documenti da portare in base all' Art. 17 cpv. 1 e altri documenti (lavori di preparazione obbligatori da eseguire ecc.).

Art. 19 Obbligo di frequenza

¹ Le aziende di tirocinio sono responsabili della frequenza dei corsi da parte dei loro apprendisti.

² Se, per un qualsiasi motivo, l'apprendista fosse impossibilitato per motivi gravi a partecipare ad una giornata del corso, occorre inoltrare alla sede del corso una domanda scritta di rinvio (al massimo due settimane dopo ricevimento della convocazione) firmata dall'azienda di tirocinio e dai genitori se l'apprendista è minorenne. Per le domande inoltrate in ritardo verrà fatturato agli apprendisti un indennizzo per i costi derivati. È obbligatorio recuperare il CI nel corso della formazione.

³ Le giornate del corso alle quali non si è partecipato si devono recuperare e vengono fatturate in aggiunta.

Art. 20 Vigilanza cantonale

Le autorità competenti dei cantoni interessati hanno accesso ai corsi in qualsiasi momento.

Art. 21 Attestato di frequenza e valutazione del corso

¹ Le prestazioni degli apprendisti vengono documentate per ciascun corso sotto forma di un attestato di competenza con predicati.

² Per la valutazione delle prestazioni sono a disposizione i seguenti predicati:

- molto buono
- buono
- sufficiente
- insufficiente
- gravemente insufficiente
- pessimo / non eseguito

Art. 22 Assicurazione

Per tutti i corsi e le manifestazioni organizzati dalla sede del CI si declina ogni responsabilità per danni. L'apprendista è tenuto ad assicurarsi una copertura assicurativa sufficiente. L'utilizzo degli impianti della sede del corso avviene a proprio rischio e pericolo. La sede del corso non può essere ritenuta responsabile del furto o della perdita di oggetti.

10. Fatturazione dei corsi

Art. 22 Contributi delle aziende di tirocinio

¹ Una fattura concernente i costi dei corsi è emessa a nome dell'azienda di tirocinio. L'importo fatturato non deve in nessun caso superare l'ammontare delle spese effettive per partecipante, dedotte le prestazioni elargite dagli enti pubblici. Gli accantonamenti per investimenti a destinazione vincolata devono rispettare le linee direttive vigenti in materia di sovvenzioni.

² Il salario fissato nel contratto di tirocinio dev'essere corrisposto anche durante il corso.

³ I costi supplementari che gli apprendisti devono sostenere per la frequenza dei corsi sono sopportati dalle aziende di tirocinio.

Art. 23 Contributi della Confederazione e dei cantoni

¹ La commissione per i corsi interaziendali oppure il centro per CI da essa designato prepara il preventivo e la fattura. La procedura segue le prescrizioni della Confederazione e dei cantoni.

² La commissione per i corsi interaziendali o il centro per i CI da essa designato regola i contributi federali e cantonali direttamente con l'autorità cantonale.

Art. 24 Copertura del disavanzo

Se le prestazioni dell'azienda di tirocinio, i contributi federali e cantonali, le eventuali sovvenzioni di terzi e i proventi risultanti da lavori effettuati durante i corsi non coprono interamente le spese d'organizzazione, preparazione e svolgimento dei corsi, il disavanzo è assunto dal responsabile dei corsi.

Art. 25 Rapporto

¹ La commissione dei corsi oppure il centro per CI da essa designato redige un rapporto annuale concernente tutte le attività commerciali relative ai corsi interaziendali.

² Il rapporto viene inviato ai promotori dei corsi ed alla commissione di vigilanza dei CI.

11. Disposizioni finali

Art. 26 Disposizioni transitorie

Gli apprendisti che hanno iniziato la loro formazione prima del 1. gennaio 2017, terminano la formazione secondo il diritto precedente.

Art. 27 Regola di conflitto

Se eventualmente dal testo in lingua francese o italiana del presente regolamento per l'organizzazione dei CI dovesse risultare un'interpretazione differente, si farà riferimento alla versione in lingua tedesca.

Art. 28 Foro competente

Per tutto ciò che riguarda i riferimenti giuridici contenuti nel presente regolamento dei CI si applica il diritto svizzero. Il foro competente è il foro più vicino alla sede del corso.

Art. 29 Entrata in vigore

¹ L'entrata in vigore del presente regolamento per l'organizzazione è retroattiva al 1. gennaio 2017.

² La commissione di vigilanza dei CI si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento per l'organizzazione dei CI.

Zurigo, 23 agosto 2017

Unione Professionale Svizzera della carne UPSC



Rolf Büttiker
Presidente UPSC



Werner Herrmann
Presidente Commissione svizzera SP&Q